



CITTÀ DI SUSÀ

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 69 DEL 30/07/2020

OGGETTO:

ORDINANZA PER DISCIPLINARE IL TRANSITO IN VIA F. ROLANDO PER EVENTO MUSICALE.

Vista l'istanza inoltrata in data 27.07.2020 dal Sig. Andrea Turio, acclarata al n. 79801 del protocollo generale, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla chiusura di via Francesco Rolando, in occasione dell'evento musicale serale da tenersi presso l'esercizio denominato "Crota d' ti tin" in data 31 luglio 2020;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e consentire la realizzazione dell'evento;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio Polizia Amministrativa;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che il giorno 31 luglio 2020, dalle ore 20,00 alle ore 23,00, sia vietato il transito veicolare in via Francesco Rolando, per permettere la realizzazione dell'evento musicale citato in premessa, con deviazione del traffico in via Palazzo di Città;

Che siano avvisati, a cura del richiedente, con adeguato anticipo i residenti interessati;

E' fatto salvo in caso di necessità, l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nella zona interessata a cura del richiedente e affissione dell'ordinanza all'imbocco della via per informazione ai residenti e proprietari di autorimesse;
- c) venga fatta osservare dagli organi di cui all'art. 12 del D. Lgs. 285/92;

AVVISA

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 30.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
ENNIO CAFFO